DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE CONSIDERAZIONI DI GILBERTO…

Gilberto Govi

Estr. dagli Atti dei Georgofili
Nuova Serie, Tom. XIV, Disp. 3 4

DELLA

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

CONSIDERAZIONI

DI GILBERTO GOVI

LETTE ALLA R. ACCADEMIA ECONOMICO-AGRARIA DEI GEORGOFILI

nell'adunanza ordinaria del dì 29 di settembre 1867

Quello ch'io mi propongo con questo scritto non è già di trattare *ex professo* del *Diritto di proprietà intellettuale;* troppi e ben altrimenti autorevoli ch'io non sia l'hanno fatto prima di me con profonda dottrina o con eloquentissimo discorso; io vengo soltanto ad esporre all'Accademia alcuni dubbi che mi son nati nell'animo alla lettura della *Relazione* (1) presentatale l'11 di Febbraio del 1865 quando si trattò di giudicare i lavori dei concorrenti al premio sul quesito: *Se e in quali modi e limiti debba la legge preservare e garantire ai cittadini la facoltà esclusiva di usufruttare le proprie invenzioni nelle scienze e nelle arti*

(1) *Atti della R. Accademia dei Georgofili* Nuova serie, Vol. XII (1865), pag. 48-65

Partigiano della *proprietà intellettuale*, che mi apparve sempre come la prima e la sola vera proprietà, forse codesta opinione m'ha fatto velo alla mente, sì che io non abbia potuto scorgere la giustezza e la bontà delle idee esposte nella *Relazione*.. se così fosse, risolvendo i miei dubbî, voi potrete togliermi da uno stato d'errore nel quale io vivo, e quel che è peggio, mi compiaccio di vivere, e dal quale sento pur troppo che per forza mia propria non potrei forse uscir mai.

Eccovi dunque senza più i principali appunti che sono andato facendo nel leggere la *Relazione*; ve li esporrò così staccati come li trovo fra le mie carte, perchè il volerli collegar fra di loro con vincoli artificiali, torrebbe ad essi quel carattere di spontaneità che ne è il solo pregio, e tenderebbe a dare al mio discorso una forma solenne che non potrebbe convenire alle incertezze d'*una mente* in traccia del vero.

Innanzi tutto avrei caro assai di conoscere quale sia lo *strano abuso di parole* che la *Relazione* riscontra nella espressione *proprietà intellettuale*, se pur l'idea di *proprietà* non si dimostri così logicamente collegata con l'idea di *materialità*, che non si debba chiamare *proprio* se non quello che è *materiale*, escludendo così dalla *proprietà* l'*io* ed il *pensiero* con un ostracismo che non so quanto convenga a chi si professa eminentemente *spiritualista* e nemico del *materialismo*.

Parmi poi singolare la lode che vien tributata al così detto *senso pratico* inglese, di fronte alla *metafisica*, all'*audacia* e all'*ammirabile disinvoltura* francese, che sancì la *proprietà intellettuale* (perdonatemi la bestemmia), mentre l'Inghilterra garantì solo il *diritto di copia*. Ma se qualcuno ha *diritto di copia* di dove gli nasce siffatto diritto, meschino, secondario, umilissimo,

se non da una ragione anteriore che è riposta appunto nell'atto che produsse l'originale? A meno che il preteso *diritto di copia* non si voglia considerare siccome un *privilegio* affatto arbitrario; nel qual caso rientrando esso nella categoria dei privilegi, dei monopolii ec.; non deve certo aversi lodi da coloro che respingono la *proprietà intellettuale* in nome della *libertà* in generale e di quella del *commercio* in particolare.

I Giureconsulti Romani, dice la *Relazione*, *non disconobbero la proprietà intellettuale per ciò che è veramente, cioè pel diritto che ha l'ingegno che inventa di essere riconosciuto autore delle sue invenzioni*, ANCHE QUANDO SIANO DIVULGATE, *e questo diritto protessero, elevando il* PLAGIO *a delitto pubblicamente punibile E la proprietà intellettuale*, così riconosciuta, *non solo esiste razionalmente, ma è la più vera, la più legittima, la più nobile delle proprietà, come quella che emana direttamente dall'uomo, senza artificiale fattura di legge*. Lasciamo stare questa emanazione diretta, che farebbe supporre un'indole al tutto positiva nella *proprietà materiale*, indole al certo non pensata, nè consentita dalla *relazione*, e accettiamo intanto l'omaggio che essa rende alla *proprietà* dell'intelletto. È ben vero, che un tale omaggio somiglia troppo al I. N. R. I. di Ponzio Pilato, ma alla fine dei conti *è scritto* e non si può pretender più da chi si professa nemico giurato della *proprietà intellettuale*.

Sembrami però singolare ciò che la *Relazione* dice del diritto d'un autore sulle proprie invenzioni: Che cosa può mai significare codesta espressione: *Il diritto che ha l'ingegno che inventa d'essere riconosciuto autore delle sue invenzioni* ANCHE QUANDO SIANO DIVULGATE? In qual modo potrebbe l'ingegno che inventa farsi riconoscere o essere riconosciuto autore dell'invenzione se non

la divulgasse? Veggo bene in codesta formula un artificio per salvare il principio ammesso dagli avversari della *proprietà intellettuale*, che cioè: *l'invenzione manifestata, pel fatto stesso della manifestazione divien cosa di tutti*; ma non so intendere come si possa riconoscere autore di una invenzione chi non la manifesta. Forse che sarà sufficiente a dimostrar qualcuno *inventore* il vederlo produrre certi risultati migliori o diversi da quelli che altri ottengono con precedimenti noti, senzachè esso additi la via da lui tenuta per conseguirli? Ciò basterà a dimostrarlo più abile degli altri, non a meritorgli fama d'inventore, e infatti bisognando pur che si dica che cosa egli abbia inventato, non gli si potrà dar merito di far quello che gli altri fanno, se non dimostra di farlo altrimenti. Brugnatelli si mette a dorar metalli che vende a minor prezzo dei doratori del suo tempo.... si chiamerà perciò Brugnatelli inventore della doratura? o della doratura *a buon patto*? No certo. Ma se egli dirà che l'oro onde copre gli altri metalli ve lo distende mediante l'azione della corrente elettrica su certe soluzioni d'oro alcaline e non coll'amalgama d'oro e col fuoco come gli altri fanno; allora sì che potrem chiamarlo inventore, e cho sapremo davvero che cosa egli abbia inventato.

In quanto poi alla legislazione romana invocata dalla *Relazione*, credo che assai malagevolmente vi si potrebbe rinvenir traccia di leggi favorevoli o contrarie alla *Proprietà intellettuale*. *Il plagio* era bensì per essa un *furto*; ma il furto d'uo uomo libero per farne un servo, o d'un servo per adoprarlo a proprio vantaggio, non quello d'un'opera dell'ingegno. Il senso traslato di *plagio* e di *plagiario* per accennare a'latrocinii intellettuali, non credo che si trovi ne'codici romani, e solo l adoperano Marziale e qualche altro scrittore, non alludendo a una

legge ma dimostrando, coll'assimilare il furto letterario al *plagio*, che per essi e per la società d'allora pareva un tal delitto, abominevole quanto la sequestrazione d'un uomo libero per ridurlo in servitù. Ma si ammetta puro che gli antichi dannassero alla flagellazione materiale (*plagis*) il *plagiario* delle opere altrui, come l'opinione pubblica lo dannava alla flagellazione morale, non venivano essi forse a considerare per tal modo il *plagio* siccome un furto? E che cosa può essere un furto, se non è una violazione del *diritto di proprietà*. Ora che sarebbe un *diritto di proprietà*, il quale si limitasse alla facoltà di intitolarsi *proprietario* lasciando che altri si godessero l'oggetto della *proprietà?* Abbiamo, è vero, l'esempio di principi che s accontentarono del nome di *re di Gerusalemme*, di *re di Roma*, di *imperatori Romano-germanici* ec., senza possedere un palmo di terra nè in Gerusalemme, nè in Roma, o tenendo solo un brandello della Germania... Ma qui la cosa procede altrimenti da quello che per gl' inventori, i quali crearono essi medesimi l'oggetto della loro proprietà nominale, che non sarebbe senza l'opera loro; mentre le terre non occupate ma vantate dai principi, sono, senza che essi le abbiano nè creato nè scoperte, anzi vennero, se non create, scoperte e incivilite da altri che non appartennero alla nobilissima schiera degli antenati principeschi. E gli episcopati in *partibus infidelium*, che potrebbero pure venir rassomigliati alle puro *proprietà nominali* largito agl' *inventori*, ne differiscono in questo, che si tirano dietro appunto quegli stipendii o quelle mense o quei benefizii o quei redditi, comunque vogliate chiamarli, che invece si negano agl' *inventori*.

Dopo d'aver detto che la legge romana riconosceva il diritto *nominale di proprietà* sui prodotti della intel-

ligenza, la *Relazione*, concedendo che gl'inventori meritano pur qualche cosa di più del solo titolo d'inventori, s'indirizza *all'esame dei temperamenti e dei compensi secondari, pei quali l'inventore respinto dalla legge come proprietario, possa essere accolto come degno d'indennità o di premio.* Ma se il *diritto nominale di proprietà* sulle idee si riguarda come *il più vero, il più legittimo, il più nobile ec. dei diritti*, come mai dalla confessione di codesto diritto può derivare il disconoscimento legale della *proprietà intellettuale* e la necessità, per non bandire affatto dall'umano consorzio gl'inventori, di accoglierli caritatevolmente come degni d'indennità o di premio; quasichè si potesse stabilire indennità per cosa che non sia oggetto di proprietà, o premio per un'opera la quale non può aver valore, dal momento che non le si vuol riconoscere il carattere dei valori cioè *appropriabilità?* Eppure tanta è la ripugnanza per questa povera *proprietà intellettuale*, che i suoi avversarii, uomini d'altronde onorevolissimi, non s'accorgon nemmeno delle contraddizioni nelle quali inciampano combattendola!

Si dirà forse, come taluni fanno, che l'uomo ha la *proprietà* delle sue idee finchè non le manifesti, e cessa di possederle esclusivamente, appena le abbia estrinsecate? In tal caso si fa senza alcun dubbio una confusione perniciosa fra cose non assimilabili in nessun modo. Le idee che son nell'uomo, finchè stanno racchiuse nel suo intelletto non possono venir considerate siccome *proprietà*, sono l'uomo stesso e nulla più. La legge chiamata a riconoscere e a tutelare i diritti non può applicarsi se non alle cose manifestate e riconoscibili; il pensiero non può esser soggetto alla legge, perchè su di esso non può esercitarsi l'azione degli uomini. È dunque abuso di parole il chiamar *proprietà* di qualcuno ciò che non gli può essere tolto nè modi-

ficato da altri, o almeno una tale *proprietà* non può venir contemplata dalle leggi, se non in quanto esse tutelano la vita.

Il diritto incomincia quando apparisce la possibilità di violarlo, e però l'idea acquista il carattere di *proprietà* allora soltanto che essa venga manifestata. Prima d'allora l'*idea* non esisteva di fronte agli altri e quindi rispetto alla legge; e non poteva costituire un diritto. Chi ha mai chiesto ai legislatori il diritto di *pensare?* Tutelata l'*esistenza* son pure difese tutte le modificazioni dell'*io*, e quindi son difese le idee che nell'io si vanno svolgendo. Ma, quando parlasi di *proprietà intellettuale*, io non credo che venga in mente ad alcuno di alludere allo *proprietà della persona*, senza di che, non s'incontrerebbero come s'incontrano avversarii tenacissimi di siffatta proprietà. È dunque il *diritto di vivere* che la *Relazione* vuole rispettato nell'uomo quando essa chiama *la più vera, la più legittima ec. proprietà*, quella dei frutti del suo ingegno, o non è alcun *diritto*; e se per essa il *pensiero manifestato* cessa di appartenere a chi prima lo chiudeva nella mente, non veggo ragione perchè si voglia poi accusar di *plagio* chi lo ripete, cioè chi si vale di cosa che non è di alcuno; nè veggo come s'abbia a concedere all'uomo indennità o premi per ciò che non gli appartiene.

Quando io odo o leggo i numerosi avversari della *proprietà intellettuale*, non so tenermi dal rammentare i difensori della *schiavitù*, sancita ancor essa dalle leggi romane (e più certamente assai che non la *proprietà intellettuale* nominale) eppur caduta ora e per sempre. I *liberi* cui pareva utilissima la *servitù*, sostenevano con argomenti d'ogni genere la giustizia del servaggio, diniegando agli schiavi ogni diritto, assimilandoli alle cose, e tutto al più facendo loro in qualche raro caso

la elemosina della emancipazione, che proprio stava alla libertà, come le *indennità* o i *premi* accordati agl'inventori stanno alla proprietà piena ed intera delle loro invenzioni.

Scommetterei che se in allora fosse stato di moda il parlare della *libertà del Commercio*, anche l'abolizione della schiavitù si sarebbe proclamata contraria a siffatta libertà. E chi non si sarebbe arreso a un discorso concepito in questi termini: « Se vi hanno uomini che in « certi casi non sono riconosciuti come persone dalle « leggi vigenti, (le quali leggi sono la quintessenza « d'ogni giustizia e d'ogni verità), non sarà forse un « intollerabile inceppamento al commercio il proibire « di trattarli come cose, di comprarli e di venderli, di « farli lavorar sotto il bastone dell'aguzzino, di ammaz- « zarli a un bisogno, di cavarne insomma tutto quel che « se ne può trar fuori, non accordando loro altro van- « taggio se non quello che sta nell'onore di appartenere « a un cittadino romano? » E chi sa quanti liberi avrebbero applaudito! Nè si è parlato molto diversamente in America in questi ultimi tempi, e gl'Inglesi sostenitori della *libertà del commercio* stettero per confederati, forse in grazia di quella natura meno metafisica e meno audace della Francese, per la quale essi parvero tanto assennati alla *Relazione*, quando invece della *proprietà intellettuale* sanzionarono il solo *diritto di copia*.

La *libertà del commercio* anch'io la venero e la rispetto come il più sacro dei diritti: ma non so indurmi a concedere che si possa per libertà di commercio vendere la cosa altrui. Ora, se l'idea dell'uomo è sua proprietà, se il manifestarla non le toglie anzi le dà il carattere di proprietà, non è forse vero che il far uso dell'idea altrui senza compensarne il proprietario, il donarla, lo scambiarla, il venderla, sono altrettante

violazioni di un diritto, che nessun principio di libertà può scusare o render legittime? Come potrebbe dunque la *libertà del commercio* giustificar l'appropriazione della cosa altrui per venderla a nostro vantaggio? Ma io tal caso il ladro che rubasse per vendere potrebbe invocare la *libertà del commercio* in favore della sua industria; eppure io son convinto che gli onorevoli avversari della *proprietà intellettuale* non menerebbero buona questa parata e sarebbero unanimi nel condannarlo. Ora per quale artifizio logico può mai diventar legittimo quando trattasi di un prodotto della mente ciò che sarebbe colpevole quando si trattasse d'una cosa materiale? Come mai la *libertà del commercio* può autorizzarmi a lucrare sull'invenzione della *metallocromia di Nobili* o sulla pubblicazione delle *Poesie* di *Giusti*, mentre non mi consentirebbe di vendere per conto mio la tabacchiera di Nobili o il calamaio di Giusti?

Il *lasciar fare*.. *lasciar passare* non può applicarsi se non a ciò che è legittimamente posseduto da chi traffica; e chi domanda per gl'inventori premii o compensi viene ad ammettere con ciò stesso che le loro idee non sono legittimamente di tutti, prima che non ne sia intervenuta la cessione alla società dietro premio o compenso, ciò che vale il riconoscimento indiretto di un *diritto di proprietà* sulle idee, pari a quello che si può aver sulle cose

Nel giudizio sommario che la *Relazione* dà dei *Brevetti* (invenzione di quella scuola, che cerca *i temperamenti e i compensi secondarii*, invece di cercare in questa materia il vero principio di giustizia) si legge codesta frase: *il Brevetto ne' suoi effetti riesce quasi sempre inefficace per l'inventore che vuol proteggere, e dannoso alla società che vuol chiamare inconsapevole a compensarlo.* L'inefficacia del *Brevetto* per l'inventore è

cosa certissima, ma non pei motivi soltanto pei quali può apparir tale dalla *Relazione;* sì bene pel non venire con esso equiparata la *proprietà intellettuale* alle altre proprietà. Non è però su di questo, o signori, che io intendo rivolgere quest'oggi la vostra attenzione; è la seconda parte del periodo citato che mi propongo di combattere poichè in essa si suppone *la società chiamata inconsapevole a compensare l inventore.* E prima di tutto, il *Brevetto*, tale e qual è, non si può dire un invito alla società *inconsapevole*, se nella specifica o domanda del *Brevetto* medesimo, deve l'inventore esporre colla massima lucidità e precisione in che cosa stia quel suo trovato pel quale domanda un diritto di *proprietà temporaria;* senza di che il *Brevetto* stesso riesce invalido a tutelarlo. La società è dunque fatta *consapevolissima* dall'inventore, se a farla tale basta l'esposizione della invenzione. Ma se si pretendesse *inconsapevole* la società perchè dalla *specifica* essa non può trarre sufficienti prove per riconoscere la bontà o l'inutilità del trovato, allora non basterebbero a farla consapevole nè le più ampie dichiarazioni dei dotti o dei pratici consultati sull'argomento, nè alquante sperienze eseguite in fretta per mostrare la bontà della idea da *brevettarsi* (permettetemi questa parola). Basta riandar la storia industriale per vedere come le migliori cose fossero lungamente avversate dagli uomini i più competenti, e solo trionfassero della *pedanteria conservatrice* facendo sì essa violenza colla prova dei fatti. E una tal prova deve esser lunga e variata affinchè valga, nè il fallire sul principio è argomento sufficiente contro la bontà d'una invenzione; scienziati illustri hanno respinto lungamente siccome impossibile la telegrafia elettrica a grande distanza. I membri della Società Reale di Londra accolsero con un sorriso di compassione, o quasi, l'idea Fran-

kliniana dei parafulmini. Ci volle tutta la pertinacia del colonnello Maury per vincere la resistenza degli uomini di mare ad accogliere le sue carte delle correnti marine, che pure tanto contribuirono ad agevolare i viaggi transatlantici. L'illuminazione a gaz si svolse ...tamente, lottando contro gli ammiratori delle can... di sego o delle sacre lucerone antiche. Non citerò la storia del vapore che tutti sanno... nè andrò a frugare nel passato per discoprirvi le ire contro la stampa accusata di magia, o gli anatemi scagliati contro Colombo perchè ammettava gli antipodi, o il furor santo suscitato dalle idee copernicane o dagli scritti di Keplero e di Galilei!... Una idea, un'invenzione non si possono generalmente giudicare colle vecchie teorie delle scuole, e tanto meno, quanto più codesta idea, o codesta invenzione racchiude novità. Quindi l'incompetenza di qualunque sinedrio a sentenziare della bontà d'un trovato e la necessità di sottoporlo a lunghe e variate prove per riconoscerne il merito. E però la sola esposizione precisa e chiara della idea per la quale si domanda che venga riconosciuto il *diritto di proprietà*, basta a farne la società *consapevole* tanto quanto è possibile ch'essa lo sia; la maggiore consapevolezza può darla soltanto il tempo e il cimento della sperienza, cose che domandano innanzi tutto la certezza del possesso perchè l'inventore possa senza suo danno conseguirle.

Il *Brevetto* è considerato dalla *Relazione* come un *compenso dato dalla società inconsapevole* (mi permetterete adesso di dire invece *consapevole*) *all inventore*; ora non mi pare che un certificato di proprietà temporaria, come il *brevetto* possa dirsi un *compenso*, e tanto più che al momento in cui viene accordato non si conosce ancora il valore della cosa da compensarsi e quindi non si può proporzionare il compenso al suo oggetto. Il *Brevetto* non

è altro realmente in sè, se non un documento pubblico, mediante il quale viene accertato essersi il tal anno, nel tal giorno, alla tale ora, comunicata al magistrato da un tale, la tale idea da esso data per sua, e della quale la società riconosce in lui da quel punto il diritto di proprietà temporaria o imperfetta senza pregiudizio però di chi potesse provare anteriorità d'invenzione dalla medesima idea. Si esamini il *Brevetto* moderno in Francia, in Inghilterra, presso di noi, in Belgio, in America e si vedrà non essere altro se non codesto, nè pretendersi con esso di compensare alcuno, come non si pretende di compensare il compratore di una cosa col rilasciargli un certificato di proprietà della cosa medesima. Il *Brevetto* non è il corrispettivo della manifestazione dell'idea, poichè dell'idea stessa non si conosce nè si può conoscere il valore, come il documento di proprietà di un fondo non è il corrispettivo del valore del fondo; l'uno e l'altro non sono che una semplice dichiarazione della società di riconoscere e di rispettare come *propria* d'un tale quella idea o quella cosa che esso definì o specificò chiaramente nell'atto del chiedere la dichiarazione medesima E siffatte *dichiarazioni* sociali sono l'espressione giuridica del *diritto di proprietà*, il quale senza di esse non potrebbe aver sanzione, perchè mancherebbe di oggetto e di limiti.

Che poi la concessione del *Brevetto* assicuri all'inventore un compenso, non è vero neppur questo, non potendo venir compenso di sorta all'inventore dal solo *Brevetto*, ma bensì dall'esercizio e dall'applicazione della sua invenzione, il quale esercizio e la quale applicazione dipendono così indirettamente dal *Brevetto*, che si possono ottenere senza di esso (mantenendo secreta l'idea, e limitandosi a venderne i frutti come si faceva in passato e si fa tuttavia nei paesi che non hanno i *Brevetti*)

e con esso, perchè di breve durata, possono frequentissimamente non venire raggiunti.

Basti in prova di ciò quella cifra dei *Brevetti* accordati in Francia dal 1791 al 1859 che la *Relazione* ha voluto citare, come prova dei danni che possono cagionare i *Brevetti* alla società. Se invece di scriverne semplicemente il numero 71,782, si fosse cercato il novero di quelli che furono sfruttati, e sopratutto di quelli che vennero conservati dagli autori per tutto il tempo a loro accordato dalla legge, si sarebbe facilmente veduto che non uno forse su cento di quei *Brevetti* ebbe la durata legale, che i più non vissero oltre l'anno, e che perciò se a noi riescisse d'inventare qualche novità, a meno che proprio non c'imbattessimo a trovare una cosa bella e trovata da altri e applicata da molti anni e tenuta in pregio, non incontreremmo davanti a noi la *barriera di un Brevetto a contenderci il passo.*

Ma quando pure le scoperte antecedenti avessero a diventare *barriere* come la *Relazione* le chiama, sarebbe codesta una ragione per negare ai loro autori il diritto di *proprietà* sovra di esse? Che cosa fanno tutte le legislazioni e il nostro codice stesso, relativamente alla *proprietà materiale?* Non mettono esse una *barriera* attorno ad ogni *proprietà* che ne contenda l'accesso a chi s'attentasse di violarla? e ne risulta perciò un danno tale all'umana famiglia che sembri esigere imperiosamente l'abolizione del *diritto di proprietà?* Ma non v'è sanzione di un diritto che non sia un vincolo, un ostacolo, una *barriera* per tutti coloro che non sono investiti di quel diritto; ne verrà forse di conseguenza che s'abbiano da abolire i diritti? Credo di aver già dimostrato altra volta (1) la perfetta innocuità della *proprietà intellet-*

(1) *Atti della R. Accademia Economico-Agraria dei Georgofili di Firenze* Nuova Serie, Vol. VIII (1861), pag. 239-282

tuale per rispetto all'esercizio della facoltà inventiva e ai vantaggi che ne possono derivare alla società; non istarò dunque a tediarvi quest'oggi colla ripetizione di quegli argomenti. Chi vorrà conoscerli non avrà che a cercarli negli Atti di questa illustre Accademia che ... cordò loro la ospitalità de' suoi volumi.

Il *Rapporto* si meraviglia che lo scrittore de... memoria concorrente al premio, dopo d'aver respinto i *Brevetti*, non abbia cercato, nè per conseguenza, trovato alcun rimedio, o, come direbbe la *Relazione*, alcun *temperamento* o *compenso secondario*, *per porre in concordia l'interesse generale della società coll'interesse individuale dell' inventore*.

Ma come dovea quello scrittore trovare temperamenti e compensi, se, rinnegando il *Diritto di proprietà* sulle idee, s'era chiusa la sola via che avrebbe potuto condurlo alla soluzione del Problema? Qual'è infatti la conclusione del suo lungo e faticoso discorso? *La conservazione dei Brevetti*, *la loro gratuità e una durata brevissima del privilegio*, *insino a tanto che i popoli civili persuasi che il brevetto* PER SÈ SOLO *è un privilegio inefficace a proteggere e inabile a ricompensare*, *non ne chiedano concordi la generale abolizione*. La *Relazione* avrebbe desiderato invece che il concorrente dimostrasse *in tale quistione come in molte altre cose*, *il regime della* LIBERTÀ *essere in fondo quello che ha minori inconvenienti e più vantaggi*, ma, limitandosi all'enunciato di questo suo desiderio, non si provò nemmeno così di volo a sostenere la tesi, che se forse lo avesse tentato, si sarebbe accorta tra via che la *libertà* da essa invocata l'avrebbe appunto condotta alla sanzione di quella *proprietà intellettuale* che le era apparsa dapprincipio poco meno d'una bestemmia.

In generale, quando trattasi di quistioni nelle quali l'egoismo può far capolino, la prima soluzione che di

esse ci si presenta è la migliore e la più giusta, siccome quella che non lasciò tempo alla parte men buona dell'uomo di far valere i suoi avari sofismi.

Ne vous abandonnez pas au premier mouvement il est toujours le meilleur, disse un giorno quel famoso di Talleyrand che tenea *la parola per una maschera del pensiero*, e disse cinicamente una solenne verità. I Legislatori di Francia, dopo di aver affermato i *Diritti dell'uomo*, riconobbero nel 1790 la proprietà intellettuale nella sua pienezza. Eran tempi di generosità e di slancio, gli uomini d'allora s'abbandonavano ai *primi moti dell'animo* e ne uscivano quelle grandi, quelle imperiture manifestazioni di verità e di giustizia, alle quali dovrà pure l'umanità far ritorno se vorrà conseguire libertà, prosperità, virtù e pace.

Ecco le parole della introduzione alla Legge Francese del 7 gennaio 1791 sulla *Proprietà* delle opere dell'ingegno.

« L'Assemblée Nationale, considérant que toute idée « nouvelle, dont la manifestation ou le développement « peut devenir utile à la société, appartient primitive« ment à celui qui l'a conçue, et que ce serait atta« quer les droits de l'homme dans leur essence que de « ne pas regarder une découverte industrielle comme « la propriété de son auteur; considérant, en même « temps, combien le défaut d'une déclaration positive « et authentique de cette vérité peut avoir contribué « jusqu'à présent à décourager l'industrie française, en « occasionnant l'émigration de plusieurs artistes di« stingués, et en faisant passer à l'étranger un grand « nombre d'inventions nouvelles, dont cet empire au« rait dû tirer les premiers avantages; considérant, en« fin, que tous les principes de justice, d'ordre public, « et d'intérêt national, lui commandent impérieusement

« de fixer désormais l'opinion des citoyens français sur « ce genre de propriété, par une loi qui la consacre « et qui la protège; décrète ec. »

Le restrizioni al principio della *Proprietà assoluta* vennero poi, furono le *idee seconde*, quelle che Tal-leyrand sapeva benissimo non esser mai le r[illegible], ma appunto perchè men buone, accolte favorev[illegible]nente dalle reazioni, trionfarono e stettero. Adesso qua e là vanno sorgendo lagni contro l'istituzione dei *Privilegi temporanei*, v'ha chi grida d'abolirli senz'altro... Speriamo che ciò non avvenga, e che anzi ricondotti i legislatori alla idea prima, si decidano a iscrivere nei loro Codici la *Proprietà intellettuale* accanto a quella *Proprietà Materiale* che n'è l'espressione esterna, e che nessuno certamente vorrebbe vedere abolita, sapendo come l'abolizione della *Proprietà* sia l'annientamento dell'uomo.

Firenze, Tip. Galileiana di M. Cellini e C., 1867.